

R.G. 7/2020

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE



TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Decreto di apertura della liquidazione *ex art. 14 quinquies* L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore *ex art. 14 ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato da Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a.r.l. in liquidazione in data 27.7.2020 con il patrocinio degli avv.ti Luciano Piazza e Stefano Vitrano;

visto il provvedimento presidenziale di assegnazione del 21 agosto u.s.;

letta la relazione del Professionista nominato con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Castrenze Guzzetta del 20 luglio 2020;

ritenuto che la società debitrice versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) Legge n. 3/2012;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 *ter* comma 3 Legge n. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, dott. Castrenze Guzzetta;

rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergono elementi tali da far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 *quinquies*, comma 1);

ritenuto, infine, che deve provvedersi alla nomina dei liquidatori, stante la complessità della procedura, da individuarsi in professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., diversi da quello già nominato con funzioni di O.C.C., stante la diversità di ruoli;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 quinquies* L. n. 3/2012 di Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a.r.l. in liquidazione (C.F., P. IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 04795890823) con sede legale a Palermo, Via E. Albanese n. 29 in persona del liquidatore e legale rappresentante *p.t.*;

nomina liquidatori il dott. Filippo Lo Franco e l'Avv. Calogero Pisciotta;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *nonies* ult. co. L. n. 3/2012), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura dei Liquidatori;

ordina il rilascio in favore dei Liquidatori dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che i Liquidatori relazionino ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo a cura dei Liquidatori;

dispone che i Liquidatori procedano all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 *octies* e ss.;

onera i liquidatori di rendere la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al Professionista avente funzioni di OCC ed ai Liquidatori nominati.

Palermo, 8 settembre 2020

Il Giudice delegato
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



Avv. LUCIANO PIAZZA
Avv. STEFANO VITRANO
Via Libertà, 171 - 90143 Palermo
Tel. 091348958 - Fax 091347925

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 TER L. 3/2012

Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a r.l. in liquidazione, con sede in Palermo, Via Enrico Albanese n. 29, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 04795890823, in persona del Liquidatore e, in quanto tale, [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliata in Palermo, Via della Libertà n. 171, presso lo studio dei sottoscritti Avv. Luciano Piazza, codice fiscale PZZ LCN 51E28 G273T, indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine degli Avvocati di Palermo lucianopiazza@pecavvpa.it, e Avv. Stefano Vitrano, codice fiscale VTR SFN 87H29 G273Q, indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al predetto Ordine stefanovitrano@pecavvpa.it, recapito telefax di entrambi 091-347925, i quali la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale firmata digitalmente in calce al presente atto, **espone e chiede quanto segue.**

1.- FORMA GIURIDICA, COMPAGINE SOCIALE E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'istante "Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a r.l." è stata costituita il 15/11/1999 con atto in Not. Nicola Criscuoli di Palermo, Rep. 32442 (**doc. n. 1**), in forma di società in nome collettivo, operando sotto la ragione sociale "[REDACTED]", e successivamente è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto del medesimo Notaio del 24/12/2004, Rep. 39339 (**doc. n. 2**), allo scopo di perseguire il seguente oggetto sociale:

A) attività di produzione agricola, raccolta, trasporto, lavorazione, coltivazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti agricoli laddove possibile coltivati con criteri biologici e biodinamici mediante la gestione di aziende agricole in proprietà, in affitto, in comodato;



B) attività di conservazione, trasformazione, lavorazione industriale ivi compresa la distillazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli ed enologici in proprio o acquistati;

C) lavorazione agricole a favore di terzi con i propri mezzi, gestione di programmi di ricerca;

D) attività di impianto e manutenzione parchi, boschi e verde pubblico o privato;

E) attività agrituristica, mediante la costruzione, la realizzazione, il ripristino, il recupero ed il restauro di edifici anche allo scopo recettizio-alberghiero, nonché quello della promozione dei prodotti agricoli trasformati e quello della promozione turistica con la realizzazione delle connesse strutture, attrezzature e infrastrutture;

F) attività di produzione zootecnica connessa alle caratteristiche proprie delle aziende agricole condotte;

G) la realizzazione e/o l'acquisto di immobili, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento degli scopi sociali.

La società è quindi iscritta presso la sezione speciale delle imprese agricole del Registro delle Imprese di Palermo e di Enna al numero REA PA-217697 (doc. n. 3).

La società ha un capitale sociale, interamente versato, di € 2.861.935,00 e la sua compagine sociale è così composta:

- [REDACTED], titolare di una quota di € 1.278.013,00, pari al 44,66% del capitale sociale;
- [REDACTED], titolare di una quota di € 1.159.825,00, pari al 40,52% del capitale sociale;
- [REDACTED], titolare di una quota di € 338.820,00, pari all' 11,84% del capitale sociale;
- [REDACTED], titolare di una quota di € 67.822,00, pari al 2,36% del capitale sociale;
- [REDACTED], titolare di una quota di € 17.455,00



pari allo 0,62% del capitale sociale.

Con delibera dell'assemblea dei soci del 22/1/2016, la società è stata posta in liquidazione e alla carica di liquidatore unico è stato nominato [REDACTED]

La società ha inoltre nominato un collegio sindacale, il quale assolve anche le funzioni di revisore dei conti *ex art. 2409 bis c.c.* e i cui membri sono:

- [REDACTED], nato a Palermo il 10/2/1969, Presidente;
- [REDACTED] Sindaco Effettivo;
- [REDACTED], Sindaco Effettivo;
- [REDACTED]
- [REDACTED] Sindaci Supplenti.

2.- L'ATTIVITÀ AGRICOLA ESERCITATA

La Società Agricola Abraxas è impegnata nella coltivazione di alcuni ettari di terreno di sua esclusiva proprietà siti in Pantelleria (TP), contrade Bukkaram (o Buccuram) – Scirafi, Mueggen e Sidori, che, dall'inizio degli anni 2000, la stessa ha lentamente impiantato a vigneto, ripristinandone l'antica coltivazione con l'ausilio di moderne tecnologie e impianti.

Dallo sfruttamento dei propri terreni, la Società ricava la materia prima che, dopo lunga e meticolosa lavorazione, dà vita a molteplici tipologie di vini, i quali, una volta imbottigliati, vengono commercializzati nei mercati di tutto il mondo direttamente dall'impresa o da terzi intermediari.

I vitigni coltivati nel fondo di Pantelleria sono, oltre al pregiatissimo Moscato d'Alessandria (Zibibbo) per mq. 55.471, i non meno ricercati Viognier (mq. 25.750), Alicante (mq. 22.512), Cabernet Franc (mq. 21.220), Carignano (mq. 10.062), Nero d'Avola (mq. 4.180), Syrah (mq. 7.960), Mondeuse (mq. 59.020).

I prodotti finiti vengono immessi sul mercato con le seguenti etichette: *Abraxas* (Pasito), *Kuddia del Gallo* (vino bianco - Zibibbo e Viognier), *Kuddia delle Ginestre*



(Zibibbo fermentato in Tonneaux), *Kuddia di Zè* (Alicante e Syrah), *Kuddia del Moro* (Mondeuse), *Sidereus* (Nero d'Avola e Cabernet Franc). Alcuni di questi vini, peraltro, hanno nel tempo ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra i quali si ricordano la medaglia d'oro al Vinitaly di Verona per il passito *Abraxas*, la medaglia d'oro al Concorso Internazionale vini di Montagna per il passito *Abraxas* e per il passito *Scirafi*, la medaglia d'oro al Concorso Mondiale dei Vini in Canada per il passito *Scirafi*, la medaglia d'argento al Concorso Internazionale Vini di Montagna per il vino bianco *Kuddia del Gallo* e per il vino bianco *Kuddia delle Ginestre*.

È opportuno evidenziare che, per la realizzazione del prodotto finito, la Società utilizza quasi esclusivamente uve di propria produzione, mentre l'acquisto di ridotte quantità di uve prodotte da terzi è finalizzato unicamente a soddisfare il grado di resa delle uve proprie (coefficiente dello zucchero) e, in particolare, a rispettare il disciplinare DOP per la produzione del passito e del moscato di Pantelleria. Nello specifico, la percentuale media di acquisto di uve da parte di produttori terzi negli anni 2015, 2016 e 2017 (l'ultimo nel quale la Società ha portato a termine la produzione) è stato di appena il 7,02%.

Accanto e in via complementare rispetto alla principale attività di coltivazione dei vitigni e di trasformazione e commercializzazione del prodotto, la Società istante aveva in progetto di avviare un'attività agrituristica in n. 9 antichi locali di origine rurale (dammusi) costituenti parte dell'azienda, che sono stati finemente ristrutturati per ricavarne un totale di n. 18 posti letto, oltre ai servizi e agli spazi comuni, e sono dotati dei più moderni comfort e pronti all'uso ricettivo. La Società, pur non avendo avviato la programmata attività agrituristica, ha tuttavia ottenuto il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento della stessa, le quali hanno dunque incrementato il già consistente valore aziendale.

3.- L'AZIENDA

Data l'attività agricola esercitata, una voce cruciale dell'attivo aziendale è costituita



dai terreni di Pantelleria, estesi complessivamente circa 28 Ettari, di cui 18 circa impiantati a vigneto ad alberello, e dalle costruzioni che vi insistono, destinate alla attività di vinificazione e stoccaggio dei semilavorati e prodotti finiti, nonché alla (programmata, ma allo stato non avviata) attività di agriturismo.

È dal diretto sfruttamento di questi terreni che la Società Agricola ricava infatti tutti i propri redditi, avvalendosi di un complesso variegato di impianti e attrezzature destinati al ciclo produttivo e, in particolar modo, al funzionamento della cantina, che incrementano in modo considerevole il valore dell'azienda: centrale frigorifera, pressa pneumatica, roto vinificatori, vinificatori, serbatoi, scambiatore tubo in tubo, gruppo di termoregolazione, gruppo di movimentazione soluzione refrigerante, elettropompe, imbottigliatrice, laboratorio. Il complesso degli impianti industriali occupa una superficie coperta di circa mq 1.040, costituita da una corpo principale a unica elevazione e differenti livelli di calpestio, ed è dotato di una capacità di stoccaggio pari a HI 2.071 circa dei quali HI 431 circa in *barrique/tonneaux*.

Un rilevante contributo alla formazione dell'attivo è poi da attribuire alle rimanenze e, in particolar modo, alle scorte di vino imbottigliato e in corso di maturazione nelle vasche, le quali godono tutt'ora di appetibilità sul mercato. A tal proposito, occorre però rappresentare che nell'aprile del 2019 la Società ha subito il furto dalla propria cantina di diverse bottiglie di passito e di vino bianco non ancora etichettate, alcune delle quali sono state successivamente rinvenute presso un piccolo rivenditore di Trapani, dove venivano commercializzate sotto falso nome (v. denuncia ai Carabinieri di Pantelleria del 15/4/2019 e successiva denuncia integrativa alla Procura della Repubblica di Trapani del 21/10/2019: **doc. n. 4**). Le indagini per i denunciati reati di furto e ricettazione sono ancora in corso.

I marchi e le etichette della cantina, in ragione degli importanti riconoscimenti ricevuti negli anni e della notorietà acquisita tra i distributori e i consumatori di vini di media-alta gamma, arricchiscono e completano, assieme alle sopra menzionate auto-



rizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività ricettivo-alberghiera, il quadro delle attività societarie, rendendo intuitivamente più agevole la ricollocazione sul mercato dell'azienda unitariamente considerata.

Assai modesta, viceversa, è la voce crediti, indicati nel bilancio chiuso al 31/12/2019 nell'importo complessivo di € 52.747, trattandosi di impresa divenuta sostanzialmente inattiva (per le ragioni di cui si dirà al paragrafo seguente) da diversi anni.

In sintesi, la situazione patrimoniale della Società istante è esaustivamente rappresentate dalle seguenti due tabelle di riclassificazione delle voci di bilancio relative agli ultimi sei esercizi.

Nr.	Attivo Patrimoniale	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A	Totale Immobilizzazioni (B+C+D)	7.094.532	7.180.760	7.272.736	7.279.471	7.385.174	7.359.412
B	Immobilizzazioni immateriali	0	0	2.674	5.348	8.022	17.664
C	Immobilizzazioni materiali	7.093.424	7.179.652	7.268.954	7.273.015	7.376.044	7.340.640
D	Immobilizzazioni finanziarie	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
E	Attivo circolante (F+G+J)	945.874	1.337.782	1.355.738	1.363.845	1.626.607	2.361.765
F	Rimanenze prodotti finiti e merci	890.129	1.267.996	1.237.815	1.215.971	1.215.692	1.324.135
G	Totale crediti (H+I)	52.747	64.341	116.167	134.350	272.477	998.712
H	Crediti esigibili entro es. succ.vo	52.747	55.054	111.141	134.180	272.320	998.555
I	Crediti esigibili oltre es. succ.vo	0	9.287	5.026	170	157	157
J	Disponibilità liquide	2.998	5.445	1.756	13.524	138.438	38.918
K	Ratei e risconti	11.402	12.089	10.204	10.674	11.143	12.469
L	Totale attivo (A+E+K)	8.051.808	8.530.631	8.638.678	8.653.990	9.022.924	9.733.646

Nr.	Passivo Patrimoniale	2019	2018	2017	2016	2015	2014
M	Patrimonio netto (N+O+P+Q)	1.505.341	2.108.828	2.270.064	2.554.038	2.950.750	3.581.440
N	Capitale	2.861.935	2.861.935	2.861.935	2.861.935	5.280.000	5.280.000
O	Altre riserve	0	0	719.508	719.508	0	-2
P	Perdite portate a nuovo	-753.108	-591.872	-	-630.692	-	-
Q	Perdita d'esercizio	-603.487	-161.235	-283.974	-396.713	-630.692	-529.381
R	Fondo rischi e oneri	110.939	117.126	161.641	151.674	182.170	176.167



S	Tfr	32.838	38.599	35.687	31.619	26.309	21.646
T	Debiti (U+V)	5.856.656	5.698.013	5.581.123	5.295.280	5.242.451	4.652.696
U	<i>Debiti esigibili entro es. succ.vo</i>	5.302.877	5.164.439	5.061.707	4.775.864	3.675.657	2.102.696
V	<i>Debiti esigibili oltre es. succ.vo</i>	553.780	533.574	519.416	519.416	1.566.794	2.550.000
Z	Ratei e risconti	546.032	568.065	590.163	621.379	621.244	1.301.697
X	Totale passivo (M+R+S+T+Z)	8.051.808	8.530.631	8.638.678	8.653.990	9.022.924	9.733.646

I dati contabili di bilancio sono stati inoltre aggregati e specificati dall'*advisor* contabile della Società mediante le opportune rettifiche dei fondi di ammortamento relativi alla classe dei beni immobili e dei beni mobili, in modo da poter essere sinteticamente rappresentati nella tabella che segue secondo i valori contabili rettificati.

Attivo Patrimoniale	2019	Valori Rettificati (31.05.2020)
Totale Immobilizzazioni (B+C+D)	7.094.532	4.615.412
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	0	0
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	7.093.424	
<i>Beni immobili</i>	6.907.492	4.350.912
<i>Beni mobili</i>	185.932	264.500
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	1.108	0
Attivo circolante (F+G+J)	945.874	295.346
<i>Rimanenze prodotti finiti e merci</i>	890.129	295.346
Totale crediti (H+I)	52.747	0
<i>Crediti esigibili entro es. succ.vo</i>	52.747	0
<i>Crediti esigibili oltre es. succ.vo</i>	0	0
<i>Disponibilità liquide</i>	2.998	0
Ratei e risconti	11.402	0
Totale attivo (A+E+K)	8.051.808	4.910.758



Nell'obiettivo di fornire un quadro quanto più esauriente delle caratteristiche e delle potenzialità dell'impresa, giova inoltre evidenziare che tra il 2009 e il 2010 i soci di Abraxas hanno sostenuto ingenti investimenti in conto capitale al fine di migliorare le dotazioni della Società. Per effetto di tali conferimenti, il capitale sociale è così arrivato a toccare l'importo di € 5.280.000,00, salvo poi ridiscendere all'importo attuale di € 2.861.935,00 nel corso dell'esercizio sociale 2016 in conseguenza delle perdite registrate nel medesimo anno. La Società aveva, infatti, avviato l'ampliamento in ipogeo della cantina, programmando un investimento complessivo dell'importo di circa € 1.600.000,00, di cui € 850.000,00 già impegnati e € 690.000,00 effettivamente sostenuti. Tale ampliamento è stato tuttavia interrotto a seguito degli eventi delittuosi che hanno colpito la Società alla fine dell'anno 2012 (v. *infra*, § 4) e che hanno determinato la revoca da parte del Comune della concessione edilizia, poi, peraltro, ripristinata.

Nel corso degli anni, inoltre, i soci sono più volte dovuti intervenire per sostenere le esigenze di liquidità della Società Agricola, versando nelle casse della Abraxas, al 31/12/2019, la complessiva somma di € 549.490,00 a titolo di finanziamento.

4.- LE ORIGINI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La crisi da sovraindebitamento che la Società si trova oggi ad affrontare ha una specifica causa scatenante e una data di inizio ben precisa.

A Natale del 2012, infatti, ignoti si sono introdotti nella cantina di Pantelleria e hanno disperso a terra il mosto in lavorazione della vendemmia 2012 e il vino in invecchiamento degli anni 2010 e 2011 custodito all'interno delle vasche, distruggendo oltre 700 ettolitri di prodotto, pari a circa 93.000 bottiglie (**doc. n. 5**). Considerato il prezzo di vendita di ciascuna bottiglia, può senz'altro affermarsi che l'atto vandalico ha determinato mancati incassi per la Società per a circa tre milioni di euro.

Purtroppo, le indagini condotte dalla Procura di Marsala non sono giunte a individuare gli autori del gesto criminale e si sono concluse con l'archiviazione del procedi-



mento penale (**doc. n. 6**), di talché la Società è rimasta priva di qualsiasi possibilità di ristoro del pregiudizio subito.

La distruzione di tre annualità di prodotto ha determinato il venir meno del fisiologico flusso di cassa, che, in situazione di equilibrio, avrebbe consentito di gestire tutti i costi aziendali caratteristici e finanziari, questi ultimi con riferimento al personale dipendente, all'erario e ai fornitori e anche all'ammortamento dei mutui concessi dal sistema bancario. Conseguentemente e coerentemente, si è assistito al mancato deflusso delle poste passive del bilancio.

L'unica fonte di ricavo negli anni successivi al 2012 – chiaramente del tutto insufficiente – è consistita nella dismissione di alcuni prodotti finiti relativi ad annate precedenti il 2010, custoditi presso il deposito esterno di Marsala.

La vicenda, inoltre, non ha solo determinato l'integrale perdita dei ricavi di tre anni di produzione, ma ha negativamente inciso sui progetti di sviluppo che la Abraxas aveva all'epoca in corso. Infatti, vista l'impossibilità per la Società di continuare a finanziare gli onerosi lavori di ampliamento in ipogeo, il Comune ha revocato la concessione edilizia, il che, a catena, ha comportato la revoca del contributo pubblico ottenuto pari al 50% della spesa complessiva preventivata di € 1.600.000,00. Pertanto, nonostante il successivo ripristino della concessione, la Società si è trovata a non disporre più delle risorse atte a far fronte a questa complessa opera di ampliamento, per la quale aveva però già sostenuto quasi la metà dei costi.

Allo stesso modo, è stato frustrato il progetto di espansione dell'attività di impresa, mediante l'apertura al pubblico dell'agriturismo, del quale erano già state terminate le complesse opere di ristrutturazione delle antiche strutture in pietra e di arredo dei locali. È indubbio, peraltro, che questa nuova attività, vista la sua indissolubile relazione con la cantina, avrebbe certamente favorito la conoscenza tra i consumatori dei marchi di impresa e la commercializzazione dei prodotti aziendali, garantendo un consistente incremento del fatturato.



Viceversa, negli anni successivi all'evento vandalico, la Abraxas è stata in grado di assicurare le sole attività di coltivazione, vale a dire il mero mantenimento delle colture, concentrandosi esclusivamente sulla vendemmia e sulle attività di preparazione del vino, oggi stoccato nelle vasche in attesa di poterne riprendere l'imbottigliamento e la commercializzazione.

In definitiva, l'atto criminale di cui l'Abraxas è stata vittima ha bruscamente interrotto il florido sviluppo dell'impresa, che, da azienda in forte crescita nel panorama delle cantine siciliane, si è vista improvvisamente (e del tutto incolpevolmente) precipitare nel vortice di una crisi dalla quale non è riuscita a riemergere.

Ciononostante, grazie ai considerevoli apporti in conto capitale e in conto finanziamento effettuati dai soci nel corso degli anni scorsi, la Società istante ha potuto mantenere, come risulta anche dall'ultimo bilancio al 31/12/2019 depositato, un rapporto patrimoniale positivo, pur se nettamente inferiore rispetto a quello ante 2012.

Nell'agosto 2018 Abraxas, vista l'impossibilità di sostenere anche le sole spese di conservazione dei terreni e di vendemmia, concedeva in affitto a ██████ tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, facenti parte della propria azienda agricola, prevedendo che il contratto di affitto fosse finalizzato all'eventuale acquisto dell'azienda e che potesse essere risolto nel caso in cui ██████ non avesse ottenuto, entro 90 giorni dalla stipula del medesimo contratto, un finanziamento di importo sufficiente a garantire il pagamento di tre annualità anticipate di canone e del prezzo di acquisto dell'azienda (**doc. n. 7**). Poiché l'affittuaria non otteneva il previsto finanziamento neanche entro il termine prorogato con atto pubblico modificativo del 2/12/2018 (**doc. n. 8**), il contratto di affitto di azienda veniva consensualmente risolto, con rinuncia delle parti a ogni reciproca pretesa in ordine ai diritti, crediti e debiti nascenti dal contratto di affitto e comunque connessi agli atti di gestione dei beni aziendali posti in essere da ██████ (**doc. n. 9**).

Occorre però considerare che ██████ è comunque rimasta nella detenzione dei be-



ni aziendali in forza di un contratto di comodato concluso il 2/9/2019 con il Custode giudiziario nominato dal Tribunale di Marsala nell'ambito della procedura esecutiva di cui si riferirà nel paragrafo seguente, con il quale la società comodataria si è impegnata a restituire immediatamente i beni mobili e immobili pignorati al momento della loro aggiudicazione, ovvero in conseguenza della eventuale “*estinzione, per qualsiasi causa, della procedura esecutiva*” o di ordine di liberazione impartito dal G.Es. (doc. n. 10).

Ne consegue che, in virtù dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di affitto e dell'obbligo assunto con il contratto di comodato da ██████, quest'ultima non avrà più alcun titolo per detenere i beni aziendali una volta che il Giudice Delegato della presente procedura di liquidazione avrà disposto l'improseguibilità della esecuzione immobiliare pendente e ordinato la consegna degli immobili pignorati nella mani del nominando liquidatore ai sensi dell'art. 14 *quinques*, comma 2°, L. 3/2012.

5.- L'ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DINANZI AL TRIBUNALE DI MARSALA, L'OPPOSIZIONE ESECUTIVA E GLI ALTRI GIUDIZI PENDENTI

L'improvvisa impossibilità di generare flussi di cassa adeguati ha, come detto, impedito alla Società di fare fronte alle obbligazioni assunte, a partire dal mutuo ipotecario contratto con il “Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.”, la quale a luglio del 2016, dopo aver intimato alla Abraxas il pagamento della somma complessiva di € 1.610.394,40 (doc. n. 11), ha sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà della Società ipotecati a garanzia del mutuo nonché, ai sensi dell'art. 556 c.p.c., i beni mobili che li arredano e corredano (docc. nn. 12-13).

La procedura esecutiva è stata iscritta al n. 116/2016 R.G.Es. del Tribunale di Marsala, già G.Es. Dott. Filippo Ruggiero (ora Dott.ssa Filippetta Signorello), e in seno ad essa è stata disposta la vendita dei beni, successivamente revocata a seguito della nota emergenza da COVID-19 e della conseguente sospensione dei procedimenti giudiziari prevista dalle disposizioni normative all'uopo emanate, a pochi giorni dal primo



esperimento di vendita fissato per il 19/3/2020, il quale è stato per l'effetto rinviato a data da destinarsi (**docc. nn. 14-15**). È peraltro il caso di osservare che, alla data della sospensione, nessuna offerta di acquisto era stata presentata al Professionista Delegato in relazione a tale primo esperimento di vendita.

Sempre con riferimento all'esecuzione immobiliare promossa da MPS, si evidenzia che nella stessa sono intervenuti anche gli altri due creditori titolari di ipoteca su terreni della Società Agricola: Banca Nuova S.p.A., per un credito di € 1.155.368,79 nascente da contratto di mutuo, e Unipol Banca S.p.A., per un credito di € 32.787,15 nascente da decreto ingiuntivo.

Nel corso del procedimento esecutivo, tutti i creditori ipotecari hanno inoltre trasferito i loro rispettivi crediti a terzi, sicché nell'esecuzione pendente si sono ritualmente costituiti, *ex art. 111 c.p.c.*, i creditori cessionari, e segnatamente: Siena NPL 2018 S.r.l. in luogo del creditore procedente Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., S.G.A. S.p.A. in luogo di Banca Nuova S.p.A. e UnipolRec S.p.A. in luogo di Unipol Banca S.p.A.

Nel procedimento esecutivo n. 116/2016 R.G.Es. del Tribunale di Marsala sono inoltre intervenuti solo alcuni creditori privilegiati e chirografari della Società, e in particolare: “Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.” per un credito per sorte di € 22.450,15; geom. Gaetano Carlino per un credito per sorte di € 31.720,00; sig. Francesco Lo Pinto per un credito per sorte di € 110.225,81 nascente da un decreto ingiuntivo attualmente opposto avanti alla Corte di Appello di Palermo (giudizio n. 2832/2017 R.G. Corte di Appello di Palermo); Prof. Avv. Salvatore Raimondi per un credito per sorte di € 6.766,82; “Società Agricola Terra Mazar S.r.l.” per un credito per sorte di € 192.000,00 e, con successivo ricorso, per un ulteriore credito per spese legali di € 13.000,00; “Tonutti Tecniche Grafiche S.p.A.” per un credito per sorte di € 13.536,39; l'ex dipendente Augugliaro Michele per un credito per sorte di € 40.676,99.



Nell'ambito della procedura esecutiva in esame, la Abraxas ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2°, c.p.c., invocando, da un lato, l'inidoneità dell'atto di mutuo ipotecario concluso con MPS a fungere da titolo per l'esecuzione forzata, difettando dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c., e, dall'altro, l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel medesimo atto di mutuo (**doc. n. 16**). Nonostante il G.Es., in accoglimento dell'assorbente primo motivo di opposizione, avesse in un primo tempo sospeso in via cautelare la procedura esecutiva (**doc. n. 17**), tale provvedimento è stato riformato in sede di reclamo, sicché l'esecuzione è proseguita nelle more della definizione della fase di merito dell'opposizione (**doc. n. 18**).

Ebbene, in tale fase di merito del giudizio, il Tribunale di Marsala disponeva procedersi a indagine contabile sul contratto di mutuo, mediante la quale veniva confermata l'esistenza di una usura originaria nel rapporto. Il CTU, infatti, rilevava che, ove nella determinazione dei costi applicati dalla banca in seguito alla appostazione a sofferenza del mutuo si tenesse conto, oltre che degli interessi moratori, anche della penale di estinzione anticipata ⁽¹⁾, la percentuale di incidenza della mora rispetto al capitale residuo risulterebbe superiore al tasso soglia rilevato dai decreti ministeriali al tempo della stipula del mutuo. Il Perito stabiliva, quindi, che il credito della banca precedente andasse rideterminato nel minore importo di € 1.101.360,57, con una riduzione di oltre mezzo milione di euro rispetto alla somma precettata (**doc. n. 19**).

Tuttavia, con sentenza n. 694/2019 del 9/7/2019, il Tribunale di Marsala, nella persona dello stesso Giudice dell'Esecuzione Dott. Ruggiero, respingeva l'opposizione proposta dalla Abraxas, ritenendo, a differenza di quanto statuito dallo stesso nella fase cautelare, che il contratto di mutuo ipotecario costituisse idoneo titolo esecutivo e – disattendendo sotto questo profilo le conclusioni raggiunte dal CTU – che la pe-

(¹) Pari allo 0,80% sull'importo del credito residuo – in linea capitale – della Banca, al momento dell'intervenuta decadenza o risoluzione, per ogni anno solare, o frazione, mancante alla scadenza contrattuale del finanziamento (31/10/2034).



nale di estinzione anticipata non andasse inclusa nel calcolo dell'usura, confermando, per l'effetto, l'importo precettato dalla banca (**doc. n. 20**).

L'anzidetta sentenza del Tribunale di Marsala è stata tempestivamente impugnata dalla Abraxas (**doc. n. 21**) e il giudizio di appello è oggi pendente al n. 2119/2019 R.G. della Corte di Appello di Palermo. All'udienza di prima comparizione del 28/2/2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10/12/2021 e vi sono ragionevoli motivi per confidare che la Corte di Appello, adeguandosi agli insegnamenti della giurisprudenza maggioritaria e alle conclusioni raggiunte dal CTU, riformi la pronuncia di prime cure, abbattendo in modo considerevole il debito dell'odierna istante.

Occorre altresì rappresentare che anche nei confronti del creditore ipotecario Banca Nuova S.p.A. è pendente un giudizio promosso dalla Società per la rideterminazione del saldo dei conti correnti intrattenuti con la medesima banca e la ripetizione degli indebiti corrisposti. Il giudizio, iscritto al n. 968/2017 R.G. del Tribunale di Marsala, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/12/2019 e si è in attesa del deposito della sentenza.

Della pendenza dei superiori giudizi, il nominando liquidatore dovrà necessariamente tenere conto in sede di esame delle domande di partecipazione alla liquidazione aventi ad oggetto i superiori crediti contestati, provvedendo, se del caso, ad ammetterli al passivo con riserva (cfr., per tutte, Trib. Verona, 13 gennaio 2020, in *ilcaso.it*).

**** * * ***

Ciò premesso, al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento in cui la Società istante si è venuta incolpevolmente a trovare a causa degli eventi delittuosi di cui è stata vittima, Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a r.l. in liquidazione è venuta nella determinazione di formulare, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012, n. 3, la presente



DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

I.- AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Al fine di accedere alla procedura in esame, la Società Agricola, con domanda depositata il 5/3/2020, ha chiesto all'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo di nominare un Gestore della Crisi *ex art. 2*, comma 1 lett. f), D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che il predetto Organismo ha individuato nella persona del Dott. Castrenze Guzzetta, ~~_____~~, ~~_____~~, con studio in Palermo, Via Monti Iblei n. 55, attribuendogli anche funzioni liquidatorie (**doc. n. 22**).

Su istanza della Società, il Presidente di codesta Sezione Fallimentare, con decreto del 17/3/2020, ha autorizzato il Dott. Guzzetta ad accedere alle banche dati di cui all'art. 15, comma 10, L. 3/2012, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza e attestare la completezza e attendibilità dei dati aziendali e della documentazione depositata a corredo della domanda (**doc. nn. 23-24**).

Prima di entrare nel merito della domanda, occorre premettere che **la Società istante non è un soggetto fallibile**, in quanto non svolge attività commerciale. La natura di imprenditore agricolo della Abraxas, infatti, oltre a risultare indubitabilmente dal suo oggetto sociale e dall'attività in concreto esercitata (v. *supra* §§ 1 e 2), è stata positivamente accertata dal Collegio di codesta Sezione con decreto del 12/2/2020, per effetto del quale sono state rigettate le istanze di fallimento proposte nei confronti dell'odierna istante, e ciò proprio in virtù della riconducibilità della stessa al novero degli imprenditori agricoli (doc. n. 25).

In quanto impresa agricola, pertanto, la Abraxas è legittimata, in forza dell'espresso disposto dell'art. 7, comma 2 *bis*, L. 3/2012, a domandare la liquidazione del proprio patrimonio.

La Società, inoltre, dichiara che:



- non ha fatto ricorso, in precedenza, ad alcuna delle procedure previste dalla L. 3/2012;
- non ha compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio o che possano altrimenti ritenersi pregiudizievoli dei diritti dei propri creditori;
- non risultano atti della Società impugnati dai creditori;
- non ha a carico alcun procedimento penale.

È bene da ultimo sottolineare che le scritture contabili di Abraxas forniscono una rappresentazione compiuta e trasparente della situazione patrimoniale ed economica della Società, e ciò anche in considerazione della scelta del liquidatore di continuare a redigere il bilancio con i più analitici contenuti imposti dall'art. 2435 *bis* c.c., benché, dall'esercizio 2016, sarebbe stato possibile per la Società adottare la forma del bilancio c.d. super abbreviato di cui all'art. 2435 *ter* c.c. (cfr. note integrative ai bilanci prodotti). Giova, peraltro, ricordare che la contabilità di Abraxas è soggetta a controllo da parte di un collegio sindacale composto da stimati ed esperti professionisti, tutti iscritti nell'albo dei revisori contabili, i quali hanno sempre espresso parere pienamente positivo sui bilanci predisposti dal liquidatore.

La capacità delle scritture contabili di Abraxas di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economica e patrimoniale della Società istante è stata d'altronde verificata dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3°, L. 3 2012.

Ritenuta, pertanto, l'indiscutibile ammissibilità dell'odierno ricorso *ex art. 14 ter* L. 3/2012, si illustrano sinteticamente di seguito gli indubbi vantaggi che tale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presenta rispetto all'esecuzione individuale, tanto per l'odierna istante quanto per il suo variegato ceto creditorio.

II.- VANTAGGI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO RISPETTO ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE PENDENTE

Anzitutto, considerato che la Società agricola Abraxas non è un soggetto fallibile, il



ricorso alla procedura di liquidazione *ex art. 14 ter L. 3/2012* costituisce per la stessa l'unica modalità per liquidare *"tutti i suoi beni"* (e non solo quelli pignorati nella procedura esecutiva individuale) e liberarsi definitivamente delle obbligazioni assunte. In secondo luogo, la procedura di liquidazione, consentendo di liquidare unitariamente l'azienda nel suo complesso, garantisce ai creditori di trarre la migliore soddisfazione dal patrimonio della propria debitrice e – aspetto, questo, di non certa secondaria importanza – di veder rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione. A tal proposito, giova evidenziare che, prima della proposizione del presente ricorso, la Società istante aveva esplorato la percorribilità della strada dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 9 L. 3/2012* ricercando terzi interessati a rilevare l'azienda, con lo scopo di destinare l'intero ricavato della cessione aziendale alla soddisfazione dei propri creditori. Tuttavia, le stringenti tempistiche imposte dall'imminente celebrazione dell'asta pubblica nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente e le limitazioni agli spostamenti imposte dalla emergenza sanitaria in corso non hanno consentito di rinvenire, nell'ambito del vasto mercato nazionale di riferimento, offerte di importo sufficiente a garantire una soddisfazione quanto meno parziale del ceto creditorio chirografario, come richiesto dal Gestore della Crisi ai fini dell'attestazione di fattibilità del piano *ex art. 9 L. 3/2012*. Per tale ragione, si è optato per la presente procedura di liquidazione giudiziale che, fermo restando l'effetto di rendere improcedibile l'esecuzione immobiliare in corso, garantirà tempi più adeguati per l'individuazione di soggetti interessati all'acquisto del compendio aziendale, i quali, superata sperabilmente l'attuale crisi economica, saranno in grado di offrire un importo il più vicino possibile all'effettivo valore di mercato dei beni da liquidare. Non si esaurisce qui, tuttavia, la convenienza della procedura concorsuale in parola. Occorre, infatti, evidenziare che la vendita disposta in seno all'esecuzione immobiliare in atto pendente dinanzi al Tribunale di Marsala potrebbe produrre, da un canto,



una ingiustificata dispersione del valore aziendale e, dall'altro, una irrazionale distribuzione delle risorse tra i creditori di Abraxas.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, **il compendio pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente comprende solo una parte dei beni di proprietà di Abraxas**, e segnatamente i soli terreni su cui grava l'ipoteca in favore del creditore procedente MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (oggi Siena NPL 2018 S.r.l.) e i beni mobili che arredano i dammusi e corredano la cantina (cfr. i menzionati docc. nn. 12 e 13). Invece, come risulta dall'elenco dei beni della Società che si deposita, con i relativi allegati, assieme al presente ricorso, **sono rimasti esclusi dal pignoramento in forza del quale si procede nell'esecuzione individuale pendente presso il Tribunale di Marsala:**

- gli immobili di proprietà della Società istante non ipotecati dalla banca MPS, e segnatamente i seguenti **appezzamenti di terreno: foglio 38, particelle 132, 157, 236, 280, 281, 282; foglio 44, particelle 101, 102, 558; foglio 49, particelle 41, 43, 45; nonché il magazzino censito al foglio 44, particella 559** ⁽²⁾;
- i beni mobili, materiali e immateriali, ulteriori rispetto a quelli pignorati e, in primo luogo, le **giacenze di prodotto finito o semilavorato, i marchi e le etichette dei vini**, nonché le **autorizzazioni amministrative** conseguite da Abraxas S.r.l. ai fini dell'esercizio dell'attività di agriturismo.

Ove pertanto venisse portata a termine la procedura esecutiva in atto pendente dinanzi al Tribunale di Marsala, rimarrebbero in capo alla Abraxas delle sparpagliate por-

⁽²⁾ A tale riguardo, peraltro, deve essere evidenziato che tali ulteriori beni immobili, come detto non gravati dall'ipoteca di primo grado a favore del creditore procedente Monte dei Paschi di Siena (oggi Siena NPL 2018), sono invece gravati, limitatamente a quelli censiti al foglio 38 particelle 132-157-236-280-281-282, dalla successiva ipoteca iscritta a favore di Banca Nuova (oggi S.G.A.) e poi, tutti quanti, dall'ancora successiva ipoteca a favore di Unipol Banca (oggi UnipolRec). **Pertanto, tali porzioni immobiliari dovranno, prima della vendita in questa sede, essere stimate al fine di imputare alle medesime, per quanto di ragione, il ricavato della vendita del compendio aziendale e così procedere alla corretta distribuzione nel rispetto delle rispettive cause di prelazione spettanti ai menzionati creditori.**



zioni di terreno e alcuni beni mobili che, una volta definitivamente separati dal resto dell'organizzazione aziendale di cui invece fanno parte a pieno titolo, non avrebbero sostanzialmente più alcun valore.

Inoltre, in sede di stima e di autorizzazione delle operazioni di vendita da parte Tribunale di Marsala, **il compendio immobiliare pignorato è stato ingiustificatamente frazionato, nonostante l'unitarietà dell'azienda agricola, in tre lotti**, ciascuno dei quali è stato formato e valutato come segue (cfr. avviso di vendita telematica del 24/12/2019: **doc. n. 26**):

- **Lotto 1:** piena proprietà per la quota dell'intero di un agriturismo ubicato a Pantelleria (TP) - C.da Buccuram. Trattasi di una struttura composta da più fabbricati adibita ad attività ricettiva ed ospitalità di "Turismo Rurale" sita nella zona Ovest collinare dell'isola di Pantelleria. Valore di stima del bene € 2.155.804,50; prezzo base € 2.155.804,50; offerta minima per la partecipazione, € 1.616.853,38 pari al 75% del prezzo base.
- **Lotto 2:** piena proprietà per la quota dell'intero di una cantina ubicata a Pantelleria (TP) – C.da Sidori - Mueggen. Trattasi di un complesso edilizio destinato a cantina insistente su un lotto di terreno di 18 ha, destinato principalmente a vigneto e quindi costituito da terreni, alcuni edifici e varie pertinenze. Valore di stima del bene € 2.008.843,00; prezzo base € 2.008.843,00; offerta minima per la partecipazione € 1.506.632,25 pari al 75% del prezzo base.
- **Lotto 3:** piena proprietà per la quota dell'intero di un terreno ubicato a Pantelleria (TP) - C.da Sidori, costituito da un fondo terrazzato esteso circa mq. 7.730,00. Valore di stima del bene € 31.265,00; prezzo base € 31.265,00; offerta minima per la partecipazione € 23.448,75 pari al 75% del prezzo base.

Nel loro complesso, pertanto, gli immobili aziendali sono stati stimati e posti in vendita al prezzo base d'asta di € 4.195.912,50, sicché l'offerta minima di partecipazione, inferiore del 25% rispetto al prezzo base, è di € 3.146.834,38, da aumentare di



una somma per spese della vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

In proposito, occorre però evidenziare **due gravi vizi della perizia di stima**, tali da compromettere seriamente le probabilità di soddisfazione dei creditori della Società e da rendere per questi ultimi senza'altro preferibile perseguire la strada della procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio.

In primo luogo, l'inopinata suddivisione in tre lotti sminuisce il valore del compendio aziendale, pregiudicando così le prospettive di realizzo (basti pensare che non si può efficacemente condurre un'attività agrituristica senza il necessario supporto di una collegata azienda agricola che fornisca i prodotti da somministrare ai clienti). Inoltre, tale ingiustificata spartizione presta il fianco ad atti di turbativa da parte di possibili soggetti interessati all'acquisto, i quali, dopo essersi aggiudicati uno dei tre lotti (magari il più piccolo), potrebbero attendere l'inevitabile abbattimento del prezzo base degli altri due lotti senza temere alcuna concorrenza da parte di terzi, giacché assai difficilmente qualcuno avrebbe interesse ad acquistare una porzione di azienda già parzialmente in mano ad altri.

In secondo luogo, non meno grave appare la circostanza che gli immobili ipotecati sono stati posti in vendita insieme con i mobili e le attrezzature che li arredano e arredano (si pensi, in particolare, agli arredamenti delle camere e delle zone comuni dell'agriturismo e ai macchinari a servizio della cantina), ma questi beni, pur costituendo parte, ai sensi dell'art. 556 c.p.c., del compendio immobiliare pignorato, non sono stati indicati dal CTU nella perizia di stima. È però evidente che sono proprio tali beni a imprimere agli immobili la destinazione economica in relazione alla quale questi ultimi sono stati valorizzati dal CTU e posti in vendita nell'ambito della procedura esecutiva pendente.

Il vizio della vendita esecutiva da ultimo rilevato consente inoltre di apprezzare la **grave violazione della *par condicio creditorum* che rischierebbe di realizzarsi al momento della distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare**.



Ed invero, la stima compiuta dal CTU dell'esecuzione ha tenuto necessariamente conto dell'utilità apportata al compendio pignorato dalla presenza degli arredamenti e delle attrezzature e, tuttavia, la loro omessa menzione nella perizia ha fatto sì che il prezzo base d'asta venisse per intero imputato ai soli beni immobili. L'evidenziata lacuna della relazione di stima è quindi fonte di un illegittimo pregiudizio a carico dei numerosi creditori della Società Agricola muniti di privilegio generale sui menzionati beni mobili (dipendenti, professionisti, coltivatori diretti, cooperative, Erario, etc.), a tutto vantaggio dei creditori ipotecari, i quali nell'esecuzione individuale incamererebbero anche il ricavato della vendita dei mobili aziendali, nonostante il loro privilegio ipotecario non si estenda su questi beni (cfr. art. 2811 c.c.).

Inoltre, soltanto una minima parte dei creditori di Abraxas, molti dei quali titolari di privilegio generale o speciale sui beni mobili della Società (dipendenti, coltivatori diretti, professionisti, etc.), sono intervenuti nell'esecuzione immobiliare pendente e avrebbero quindi potenzialmente diritto di soddisfarsi sulle somme ricavate dalla vendita effettuata in quella sede. La presente procedura di sovraindebitamento, invece, investendo un patrimonio più ampio e unitariamente considerato nella sua formazione aziendale, garantisce una soddisfazione dei creditori sociali non soltanto più elevata e più rapida rispetto a quella ottenibile nell'ambito dell'esecuzione immobiliare pendente, ma anche pienamente rispettosa delle cause legittime di prelazione, impedendo una ingiustificata locupletazione in favore dei creditori ipotecari, i quali potrebbero incamerare integralmente il ricavato della vendita dei beni mobili in pregiudizio dei creditori privilegiati generali, nonché possibili manovre speculative volte a deprimere il prezzo di aggiudicazione.

Inoltre, la **liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012** permette di **conservare l'integrità del compendio aziendale**, garantendo così l'immediata ripresa della produzione e dei rapporti commerciali, con positive ricadute sui livelli occupazionali della miriade di piccole imprese e di agricoltori che collaboravano con la So-



cietà istante e che altrimenti faticherebbero a trovare una diversa collocazione nel microscopico mercato dell'isola di Pantelleria.

A tal proposito, giova evidenziare che, tramite la liquidazione giudiziale del patrimonio, la Società istante conta di poter soddisfare per intero i creditori prededucibili e ipotecari, nonché in misura considerevole anche i creditori privilegiati generali e speciali, come ben evidenziato dal Gestore della Crisi nella sua relazione particolareggiata.

** ** *

Ritenuto quanto precede, la Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a r.l. in liquidazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI PALERMO

- ritenuta la propria competenza;
- ammettere l'istante "Abraxas Vigne di Pantelleria Società Agricola a r.l. in liquidazione" alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- conseguentemente emettere il decreto di apertura della procedura di liquidazione, emanando i provvedimenti di cui all'art. 14 *quinques*, comma 2°, L. 3/2012 e disponendo, in particolare, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e ordinando altresì la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- emettere i provvedimenti inerenti e consequenziali.

Si depositano, ai sensi dell'art. 14 *ter*, commi 2° e 3°, L. 3/2012:

- a) elenco dei creditori della Società con indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni della Società con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (registro beni ammortizzabili; visure cata-



- stali; elenco delle formalità pubblicate nei registri immobiliari, certificazione notarile depositata agli atti della procedura esecutiva n. 116/2016 del Tribunale di Marsala);
- c) dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018;
 - d) bilanci sociali d'esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019;
 - e) scritture contabili degli ultimi tre esercizi attestate conformi all'originale;
 - f) relazione del liquidatore di Abraxas S.r.l. al Gestore della Crisi sulla base delle analisi e valutazioni dell'*advisor* contabile, Dott. Lucio Esposito Lavina;
 - g) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi con relativi allegati.

Si depositano altresì:

- 1) atto costitutivo Abraxas del 15/11/1999 in Not. N. Criscuoli, Rep. 32442;
- 2) atto di trasformazione in s.r.l. del 24/12/2004 in Not. N. Criscuoli, Rep. 39339, e nuovo Statuto;
- 3) visura camerale Abraxas;
- 4) denuncia di furto del 15/4/2019 e integrazione del 21/10/2019;
- 5) articolo Repubblica Palermo del 28/12/2012;
- 6) articolo Repubblica Palermo del 2/4/2016;
- 7) contratto di affitto di azienda Abraxas/████ del 10/8/2018, Rep. n. 23664;
- 8) atto modificativo detto contratto del 5/12/2018, Rep. 23842;
- 9) transazione Abraxas/████ 15/6/2020;
- 10) contratto di comodato Procedura Esecutiva/████ del 2/9/2019;
- 11) atto di precetto MPS notificato il 3-5/5/2016;
- 12) atto di pignoramento immobiliare notificato il 25/7/2016;
- 13) verbale di pignoramento mobiliare;
- 14) ordinanza di vendita del 5/11/2019;
- 15) decreto di sospensione vendite delegate del 10/3/2020;
- 16) ricorso in opposizione Abraxas ex art. 615 c.p.c. del 30/11/2016;
- 17) ordinanza di sospensione G.Es. ex art. 624 c.p.c. del 2/2/2017;



- 18) ordinanza di accoglimento reclamo del 12/4/2017;
- 19) relazione CTU Dott. Randazzo nel giudizio di opposizione del 27/4/2018;
- 20) sentenza Trib. Marsala n. 694/2019 del 9/7/2019;
- 21) atto di appello Abraxas del 7/11/2019;
- 22) provvedimento di nomina del Gestore della Crisi del 5/3/2020;
- 23) istanza Abraxas di accesso alle banche dati del 13/3/2020;
- 24) decreto presidenziale di autorizzazione del 18/3/2020 (cron. n. 2249/2020);
- 25) decreto Trib. Palermo di rigetto istanze fallimento Abraxas del 12/2/2020;
- 26) avviso di vendita telematica del 24/12/2019.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, 27 luglio 2020.

(Carmelo Ferlita nella qualità)

(Avv. Luciano Piazza)

(Avv. Stefano Vitrano)

